



COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO (Provincia di Brescia)



REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL SEBINO BRESCIANO

**(Ome, Monticelli Brusati, Iseo, Sulzano, Monte Isola, Sale Marasino,
Marone, Zone, Pisogne, Provaglio d'Iseo)**

INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Costituzione	3
Art. 3 - Ammissione	3
Art. 4 - Nomina del Coordinatore per il volontariato	4
Art. 5 – Referente Operativo del Gruppo Intercomunale	4
Art. 6 – Pianificazione di emergenza	5
Art. 7 - Formazione, Istruzione, addestramento.	5
Art. 8 - Impiego	5
Art. 9 - Obblighi	6
Art. 10 - Dotazioni.....	6
Art. 11 - Garanzie previste dal DPR 194/2001	7
Art. 12 - Accettazione e infrazioni	7
Art. 13 - Impegni di bilancio	8
Art. 14 - Disposizioni Finali	8

.....

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i principi, le modalità di adesione e partecipazione ed il funzionamento del “Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile del Sebino Bresciano”.
2. Il Gruppo Intercomunale, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell’ambito della Protezione Civile e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione ed informazione nella suddetta materia.
Inoltre, in ambito locale, il Gruppo Intercomunale è impegnato a costruire e attivare collaborazioni con le associazioni locali, tese allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento negli ambiti di emergenza territoriale ed eventi pubblici, per meglio utilizzare le risorse umane ed i mezzi disponibili con quello spirito di solidarietà che anima questo servizio.
3. Il Gruppo è apartitico e apolitico, non ha scopo di lucro o di vantaggio personale.

Art. 2 - Costituzione

1. Al Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile del Sebino bresciano possono aderire tutti i cittadini allo scopo di prestare la loro opera di “volontariato”, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.
2. Ogni Sindaco dei Comuni aderenti, rimane autorità di Protezione Civile nel proprio Comune ai sensi dell’art.15 della legge n. 225/92, e assume, al verificarsi dell’emergenza nel proprio territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
3. Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
4. Il Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano risulta essere il Legale rappresentante, in quanto, firmatario dei requisiti annui richiesti da qualsiasi Dipartimento di Protezione Civile.
5. Il Legale rappresentante risponde degli atti di competenza relativi ai requisiti previsti per l’iscrizione dell’organizzazione nonché degli obblighi in materia di formazione, informazione e sicurezza del volontario iscritto.
6. Per attività svolte dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile che non ricoprono carattere di emergenza (esercitazioni, sopralluoghi, collaborazioni, riunioni) è necessario l’assenso del Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, o di suo delegato, previa comunicazione scritta in tempi consoni.

Art. 3 - Ammissione

1. L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Legale rappresentante del gruppo intercomunale.

I requisiti di ammissione dei volontari sono:

- a) Avere la maggiore età (18 anni).
- b) Di non avere riportato condanne penali.

- c) Di non avere provvedimenti a proprio carico iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del c.c.p. (sussiste l'obbligo del volontario di segnalare tempestivamente la situazione al Legale rappresentante; la condizione potrebbe comportare l'allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo).
 - d) di avere svolto il corso base di protezione civile come da normativa vigente.
2. I volontari potranno indicare e richiedere in quale distaccamento operare.
 3. I volontari ammessi potranno essere muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.
 4. Il requisito di operatività del volontario viene richiesto annualmente.
 5. La verifica di idoneità sanitaria per i volontari generici di protezione civile e per coloro che partecipano alla difesa attiva sugli incendi boschivi ed alle altre specializzazioni sono definite dalla regione Lombardia.

Art. 4 - Nomina del Coordinatore per il volontariato

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'assemblea dei volontari del Gruppo individua nel proprio ambito, mediante votazione per schede segrete, il Coordinatore del Gruppo e, a sua volta, sempre mediante votazione, si eleggerà il Vice Coordinatore.
2. Le cariche avranno valenza triennale; alla scadenza si effettueranno nuove elezioni all'interno del gruppo di volontari in essere.
3. Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale indice una riunione dei volontari almeno una volta al mese nella sede del Gruppo, con lo scopo di incentivare i rapporti di conoscenza e coesione tra i volontari stessi.

Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale, con l'eventuale supporto del Vice, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- a) Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).
- b) Tiene aggiornato il database dei volontari a livello Regionale e Provinciale, assieme ai requisiti richiesti dai vari enti (Albo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile). La certificazione dei requisiti verrà sottoscritta dal legale rappresentante.
- c) Forma squadre interne con relativi capisquadra e garantisce turni di reperibilità.
- d) Cura al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- e) Gestisce il costante aggiornamento dei fatti relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile, nonché mantiene aggiornato il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile dei singoli Comuni aderenti.
- f) Tiene costantemente informati i sindaci aderenti e UCL, riguardo ad ogni singolo intervento o attività, presentando dettagliato report e, periodicamente, presentando entro il 30 di ogni mese una relazione delle attività di Protezione Civile svolte nel periodo mensile di riferimento.
- g) Predispone ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile.

Art. 5 – Referente Operativo del Gruppo Intercomunale

1. Il referente operativo del Gruppo Intercomunale è individuato tra il personale in servizio presso la Comunità Montana del Sebino.

2. Potrà essere individuato all'interno del personale in servizio presso la Comunità Montana o presso i Comuni associati un vice-referente per svolgere funzioni di supporto e assistenza.

Art. 6 – Pianificazione di emergenza

1. Resta di esclusiva competenza del Comune la pianificazione di emergenza.
2. L'organizzazione delle attività vengono disciplinate da apposita convenzione nell'ambito della gestione dei servizi associati con capofila la Comunità Montana del Sebino che ne definisce le competenze e il personale afferente dei diversi enti.
3. I volontari di protezione civile partecipano attivamente alla realizzazione delle finalità inserite nella pianificazione comunale e nella Convenzione di gestione.

Art. 7 - Formazione, Istruzione, addestramento.

1. La responsabilità della formazione dei volontari è in capo al legale rappresentante;
2. I volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile saranno sottoposti ad azioni di formazione, istruzione e addestramento promossi dalla Regione e attuati dalla Provincia oppure dal dipartimento di Protezione Civile.
3. La richiesta per le attività formative/addestrative sarà inoltrata, dal Coordinatore del gruppo, e sarà formulata tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, dei profili dei volontari partecipanti, dei rischi specifici esistenti o ipotizzabili anche in ottemperanza del regolamento regionale n. 9 del 18/10/2010 art. 6 comma 6.
4. Il volontario è tenuto a partecipare alle riunioni ed a tutte le attività di aggiornamento, addestramento e di esercitazione di qualsiasi tipo.
5. Il volontario per mantenere l'operatività deve partecipare ad almeno tre attività svolte nell'anno solare. In caso d'inadempienza l'anno successivo dovrà partecipare al numero minimo di esercitazioni richieste dal coordinatore.
6. Il volontario se per due anni consecutivi non manterrà i requisiti di operatività sarà momentaneamente escluso e reso non operativo. Per poter essere riammesso dovrà effettuare il numero di esercitazioni richieste dal coordinatore.
7. Il volontario se matura 3 anni di inoperatività sarà cancellato dagli elenchi, dovrà riconsegnare tutte le dotazioni in suo possesso e non potrà più operare e partecipare a qualsiasi attività di Protezione Civile del gruppo intercomunale.
8. All'interno del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile possono essere formate squadre specializzate.

Art. 8 - Impiego

1. L'attivazione del Gruppo Intercomunale sui territori dei Comuni aderenti (*specificare i Comuni.....*) è disposta dal Sindaco competente per territorio. Il Sindaco del Comune interessato dall'evento, coadiuvato dal Referente Operativo o suo vice e dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale, in caso di emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale.
2. Quando la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione il Sindaco del Comune chiede l'intervento al Prefetto.

3. I Sindaci dei comuni aderenti possono attivare il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile tramite il Referente Operativo.
4. Il Comandante della Polizia Locale, può chiedere formalmente al Sindaco del comune interessato dall'evento, l'impiego di volontari di Protezione Civile a supporto degli agenti in servizio solo per le mansioni previste per i volontari di Protezione civile.

Art. 9 - Obblighi

1. Il Gruppo intercomunale ha l'obbligo di assicurare i volontari del Gruppo residenti nel proprio territorio contro Infortuni, Malattie o altro, connessi alle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
2. Il Gruppo intercomunale ha l'obbligo di munire di vestiario (divisa) ogni singolo volontario avente diritto. Il diritto è acquisito dopo aver conseguito l'attestato di Corso Base ed essere stati ammessi al Gruppo con apposita domanda.
3. Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare ed ad informarsi circa le attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
4. In particolare i volontari, su supervisione del Coordinatore, sono tenuti a:
 - a) partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle esercitazioni;
 - b) rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di Protezione Civile;
 - c) mantenere efficiente l'equipaggiamento eventualmente loro assegnato;
 - d) mantenere una condotta adeguata e responsabile in linea con l'attività svolta, nel rispetto degli altri componenti del Gruppo e delle autorità.
5. Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
6. I Componenti del Gruppo volontari sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali e dei veicoli del Gruppo intercomunale e Comuni aderenti al Gruppo intercomunale per l'espletamento dei compiti di competenza.

Art. 10 - Dotazioni

1. Il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile verrà dotato di idonei mezzi ed equipaggiamenti di tipo individuale e collettivo.
2. Il Coordinatore comunica al Referente operativo l'elenco dei mezzi e delle dotazioni in possesso al Gruppo Intercomunale. Il Referente Operativo è responsabile dei mezzi ed equipaggiamenti, della loro gestione amministrativa, nonché della loro assegnazione ai volontari e dell'addestramento di questi ultimi al loro impiego.
3. I volontari sono responsabili del corretto utilizzo e della custodia della divisa e delle attrezzature personali (D.P.I) loro affidate.
4. In caso di dimissioni o di espulsione dal gruppo, il volontario ha l'obbligo di riconsegnare i capi di vestiario e tutto il materiale a suo tempo ricevuto.
5. L'uso della divisa è consentito solo in occasioni di attività di protezione civile, emergenza, esercitazioni e manifestazioni. E' proibito l'utilizzo al di fuori delle attività autorizzate.
6. I beni strumentali in essere e acquistati, rimangono a carico dei singoli Comuni aderenti con l'utilizzo gratuito da parte del Gruppo Intercomunale.
7. Il Gruppo è tenuto ad attivarsi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11 - Garanzie previste dal DPR 194/2001

1. Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenente al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, purché il Gruppo Intercomunale, sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
 - a) Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - d) Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
 - Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
2. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 12 - Accettazione e infrazioni

1. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al gruppo.
2. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Legale Rappresentante, sentito, e nel caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo intercomunale e del Referente del distaccamento di competenza, ad insindacabile giudizio del Legale Rappresentante stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.
3. La sospensione precauzionale è sempre disposta nel caso in cui il Volontario sia sottoposto a procedimenti penali che incidano sull'affidabilità dello stesso e nel caso di perdita dei requisiti o violazione dei doveri indicati nell'art.3 e nell'art.9, punti 3, 4 e 5.
4. Qualora sussistano le condizioni e nei casi più gravi, il Sindaco o il Consigliere delegato del Comune di residenza del Volontario, sentito il Coordinatore Responsabile del Gruppo Intercomunale, procederà all'eventuale espulsione.
5. I Sindaci dei Comuni aderenti sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 14 - Impegni di bilancio

1. I Comuni aderenti provvederanno ogni anno, in specifico capitolo di bilancio, a stanziare apposite risorse finalizzate all'acquisto o mantenimento della dotazione assegnata al Gruppo, nei limiti delle risorse e di bilancio disponibili, al fine di garantire la continuità operativa del Gruppo.
2. I Comuni si impegnano a versare una partecipazione finanziaria, in misura da concordarsi di anno in anno tra i Comuni e da suddividersi in base al numero di abitanti ed all'estensione del territorio.

Art. 13 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e delle altre normative in materia.
2. Per le modalità di iscrizione, di verifica dei requisiti, dell'attivazione dei volontari e delle sanzioni di carattere disciplinare si fa riferimento alle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia.
3. I Comuni che non hanno costituito il Gruppo Comunale devono stipulare apposita convenzione con le associazioni presenti sul territorio.